



Ordinanza sugli impianti a bassa tensione: rapporto annuale 2017

La sicurezza ha la precedenza | L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ha esaminato oltre 100 casi per possibili violazioni all'ordinanza, dai quali sono risultate 76 denunce all'Ufficio federale dell'energia UFE.

PETER REY, DANIEL OTTI

L'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) disciplina le condizioni per il lavoro su impianti elettrici a bassa tensione e il controllo di tali impianti. L'ordinanza affida all'ESTI svariati compiti. Ne fanno parte tra l'altro il rilascio (e la revoca) di autorizzazioni d'installazione, di autorizzazioni sostitutive e di autorizzazioni di controllo, il riconoscimento dell'equivalenza di formazioni in elettrotecnica effettuate all'estero, con una professione regolamentata in Svizzera nel ramo delle installazioni elettriche, l'organizzazione di esami per persone, che intendono diventare titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione, nonché l'imposizione del controllo periodico di impianti. L'ESTI attribuisce inoltre particolare importanza all'informazione del ramo e del pubblico. Pubblica regolarmente delle

comunicazioni che trattano tematiche selezionate relative all'OIBT.

Alla fine del 2017 erano in vigore 5902 (nell'anno precedente 5804) autorizzazioni generali d'installazione, 23 (25) autorizzazioni sostitutive e 2628 (2580) autorizzazioni di controllo. Per il controllo e la sorveglianza delle autorizzazioni generali d'installazione e delle autorizzazioni sostitutive l'ESTI ha investito parecchie centinaia di ore; sono stati inoltre ispezionati 556 (593) titolari di un'autorizzazione di controllo. In 3 (2) casi si è dovuta revocare l'autorizzazione generale d'installazione per imprese. L'ESTI ha inoltre esaminato 98 (62) casi per possibili violazioni dell'OIBT, dai quali sono risultate 76 (38) denunce all'UFE. Inoltre l'Ispettorato ha verificato in 209 (317) casi le qualifiche professionali di persone con una formazione elettrotecnica estera. L'ESTI infine ha potuto chiudere 5497 (4356) casi relativi all'imposizione del controllo periodico.

zione, come anche i lavori d'installazione mediante controlli a campione in cantiere.

Denunce

Sono stati esaminati 98 (62) casi per possibili violazioni dell'OIBT passibili di pena (lavori d'installazione senza la necessaria autorizzazione, controlli senza la necessaria autorizzazione, violazioni dell'obbligo del titolare dell'autorizzazione). Sulla scorta dell'ordinanza del DATEC sul trasferimento di competenze di inchiesta nell'ambito delle procedure penali amministrative all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.241), l'Ispettorato esegue le prime operazioni di inchiesta; in particolare, può effettuare interrogatori e raccogliere informazioni presso le autorità. Ne sono risultate 76 (38) denunce all'UFE.

Denunce per aver eseguito installazioni senza la necessaria autorizzazione (art. 42 lett. a OIBT)

Sono state sporte 30 (23) denunce: 27 (18) denunce riguardavano cittadini svizzeri, 3 (5) denunce riguardavano imprese con sede in uno Stato dell'UE.

Denunce per aver eseguito controlli senza la necessaria autorizzazione (art. 42 lett. b OIBT)

Sono state sporte 5 (3) denunce, che riguardavano tutte cittadini svizzeri.

Denunce per violazioni dell'obbligo del titolare dell'autorizzazione (art. 42 lett. c OIBT)

Ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT contravviene in particolare agli obblighi connessi con l'autorizzazione chi non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli o consegna al proprietario impianti elettrici con

Autorizzazioni generali d'installazione

Il 31 dicembre 2017 erano 1413 (1362) persone fisiche e 4489 (4442) imprese in possesso di un'autorizzazione generale d'installazione.

Sorveglianza

In caso di indizi di comportamento illecito, sia in base a quanto accertato autonomamente, sia in base a segnalazioni da parte di terzi (gestori di reti, organi di controllo indipendenti e servizi d'ispezione accreditati, concorrenti, proprietari di impianti elettrici, ecc.) l'ESTI ha ispezionato diverse imprese con un'autorizzazione generale d'installa-

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch



difetti pericolosi. Sono state sporte 41 (12) denunce, 38 (12) denunce riguardavano cittadini svizzeri, 3 (0) denunce riguardavano imprese con sede in uno Stato dell'UE.

Revoca dell'autorizzazione generale d'installazione

In 3 (2) casi si è dovuta revocare l'autorizzazione generale d'installazione per le imprese, poiché le condizioni per il suo rilascio non erano più soddisfatte.

Autorizzazioni sostitutive

Il 31 dicembre 2017 erano 23 (25) imprese titolari di un'autorizzazione sostitutiva. Quest'ultima può essere rilasciata dall'ESTI, se temporaneamente un'impresa non impiega nessuna persona del mestiere (installatore elettricista diplomato o persona che ha superato con successo l'esame pratico). L'autorizzazione sostitutiva è valida sei mesi; a determinate condizioni essa può essere prorogata al massimo di sei mesi.

Fintanto che l'impresa è in possesso di un'autorizzazione sostitutiva, l'ESTI deve sorvegliare le attività d'installazione con particolare attenzione. Viene ispezionata l'impresa stessa (organizzazione, attrezzatura, ecc.) e almeno un lavoro d'installazione in corso.

Autorizzazioni di controllo

Il 31 dicembre 2017 erano 909 (894) persone fisiche e 1719 (1686) persone giuridiche in possesso di un'autorizzazione di controllo.

Sono stati ispezionati 556 (593) titolari di un'autorizzazione di controllo. Lo scopo del controllo è di appurare se il titolare soddisfa ancora le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Ogni titolare di un'autorizzazione viene controllato almeno una volta entro un periodo di tempo che va da cinque a sette anni.

Sono state constatate le seguenti lacune (in ordine decrescente di frequenza):

- gli strumenti di misurazione non vengono calibrati a intervalli regolari (71 casi);
- il dispositivo di protezione individuale (DPI) non è completo (61 casi);
- la formazione continua non è sufficiente (53 casi);
- le norme tecniche (EN 61439, EN 60204, EN 50160) menzionate nel protocollo di prova e di misura non sono a disposizione (37 casi);

- la versione attuale della norma sugli impianti a bassa tensione NIBT non è disponibile (20 casi);
- i fatti, che esigono una modifica dell'autorizzazione di controllo, non vengono notificati all'ESTI (16 casi);
- mancano i protocolli di prova e di misura, che fungono da base per la documentazione di sicurezza (3 casi);
- è violato il principio dell'indipendenza dei controlli (art. 31 OIBT) (1 caso).

Inoltre in 12 casi non vi era chiarezza, se si debba sorvegliare il termine per l'eliminazione di difetti riscontrati durante i controlli degli impianti, in 6 casi se debba essere redatta una documentazione di sicurezza anche per l'eliminazione dei difetti e in 4 casi se sia necessario un ulteriore controllo una volta eliminati i difetti.

Esami per persone menzionate in un'autorizzazione limitata

Le persone con una formazione in elettrotecnica effettuata in Svizzera, che intendono diventare titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione (autorizzazione per lavori d'installazione interni all'azienda, autorizzazione per lavori d'installazione ad impianti speciali, autorizzazione di raccordo), ma che non soddisfano pienamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, possono sostenere un esame presso l'ESTI a determinate condizioni. L'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3) disciplina i dettagli di tali esami. Sulla base di questa ordinanza l'ESTI organizza l'esame per gli elettricisti di fabbrica, l'esame per installazioni speciali a bassa tensione, nonché l'esame per il raccordo di prodotti elettrici a bassa tensione.

L'ESTI ha esaminato 593 (663) candidati. 457 (484) candidati, ossia il 77% (73%) hanno superato l'esame.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Chi ha portato a termine la sua formazione all'estero e intende esercitare in Svizzera in maniera duratura una professione elettrotecnica regolamentata (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve richiedere all'ESTI il riconoscimento dell'equivalenza delle sue qualifiche professionali

estere con quelle in Svizzera, al fine di essere autorizzato ad esercitare la professione desiderata in Svizzera.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS la procedura di riconoscimento si basa sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La Direttiva fa parte dell'Allegato III dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità Europea ed i suoi stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681).

In una prima fase l'ESTI verifica se il richiedente soddisfa le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale. Un tale riconoscimento presuppone segnatamente un'attività di una certa durata a titolo indipendente o in qualità di capo d'azienda o in un'altra posizione dirigenziale. Inoltre è in parte richiesta una formazione di una certa durata minima.

Se il richiedente non soddisfa le esigenze per il riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale, viene effettuato un confronto delle formazioni. La verifica delle formazioni si limita alle materie che sono rilevanti in Svizzera per l'esecuzione, la modifica e la riparazione sicura di impianti elettrici a bassa tensione.

Se sulla base del confronto delle formazioni non si possono constatare differenze sostanziali, l'ESTI decide che la formazione effettuata all'estero è equivalente a quella svizzera. Se invece sulla scorta del confronto delle formazioni si constatano differenze sostanziali, con possibili effetti per la realizzazione, modifica e manutenzione sicura di installazioni elettriche, l'ESTI verifica in una seconda fase, se tali differenze possono essere compensate dalle conoscenze acquisite dal richiedente nell'ambito della pratica professionale nel proprio paese di origine o in un altro stato membro.

Solo se sussistono differenze sostanziali, che non possono essere compensate dall'esperienza professionale, l'ESTI dispone dei provvedimenti di compensazione. Questi ultimi consistono in un tirocinio di adattamento della durata massima di 36 mesi o in una prova attitudinale presso l'Ispettorato. Il richiedente può scegliere se desidera portare a termine il tirocinio di adattamento o sottoporsi alla prova



attitudinale. Se il richiedente sceglie il tirocinio di adattamento, sta in seguito all'ESTI decidere di verificare nell'ambito di una valutazione, se il richiedente ha acquisito le conoscenze mancanti. Tale valutazione avviene mediante un colloquio di validazione. Se il richiedente sceglie invece la prova attitudinale, avrà essenzialmente diritto a ripetere la prova qualora non la superi.

La procedura per cittadini di Stati terzi - con questo termine si intendono tutti gli Stati, che non fanno parte né dell'UE, né dell'AELS - si basa sull'art. 8 cpv. 3 e sull'art. 10 cpv. 3 lett. a OIBT, in combinazione con gli articoli 69-69c dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101). Presenta solo piccole differenze rispetto alla procedura come da direttiva 2005/36/CE. La differenza principale risiede nel fatto che non è previsto un riconoscimento dell'equivalenza soltanto sulla base dell'esperienza professionale. Inoltre, il riconoscimento dell'equivalenza può avvenire solo se il richiedente ha raggiunto nel proprio paese d'origine un livello di formazione uguale a quello preteso in Svizzera.

L'ESTI ha trattato circa 156 (221) domande di cittadini di uno Stato dell'UE. Oltre la metà delle domande proveniva da cittadini tedeschi. Le restanti domande sono state presentate da cittadini italiani, francesi, austriaci, portoghesi, polacchi, ungheresi, sloveni, slovacchi, greci, bulgari, lituani, irlandesi e croati. In 77 casi - si trattava in gran parte di formazioni in elettrotecnica effettuate in Germania - l'ESTI ha deciso che la formazione effettuata all'estero era equivalente a quella svizzera. In 70 casi l'ESTI ha disposto un provvedimento di compensazione. In 7 casi l'ESTI non ha preso in considerazione la richiesta, poiché nonostante ripetuti solleciti, i richiedenti non hanno presentato i documenti essenziali per l'esame dell'equivalenza e 2 casi sono stati stralciati dai ruoli per ritiro della domanda.

L'ESTI non ha ricevuto domande provenienti da cittadini di uno Stato dell'AELS.

L'ESTI ha trattato anche 11 (8) richieste di cittadini di Stati terzi (Albania, Australia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Repubblica Dominicana, Kosovo, Nuova Zelanda, Peru, Serbia, Tunisia). In nessun caso era data l'equivalenza della formazione effettuata all'estero

con quella svizzera e pertanto l'ESTI ha disposto un provvedimento di compensazione.

Prestatori di servizi provenienti da Stati appartenenti all'UE/AELS

Se nell'ambito della libera circolazione delle persone una persona proveniente da uno Stato dell'UE/AELS intende fornire in Svizzera una prestazione di servizi durante 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile in una professione regolamentata nel ramo delle installazioni elettriche (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve dapprima inoltrare una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Successivamente l'ESTI controlla se le qualifiche professionali di questa persona sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. Se l'ESTI arriva alla conclusione che le qualifiche professionali sono sufficienti, informa il prestatore di servizi che è abilitato ad esercitare la professione in Svizzera. Allo stesso tempo l'ESTI rilascia al prestatore di servizi l'autorizzazione d'installazione necessaria per svolgere l'attività professionale. Tale autorizzazione è valida per l'anno civile corrente. Il prestatore di servizi deve rinnovare la dichiarazione presso la SEFRI per ogni anno civile successivo. La procedura rimane la stessa di quella per le dichiarazioni iniziali.

Se le qualifiche professionali differiscono in misura significativa dai requisiti applicabili in Svizzera per praticare la professione regolamentata e se le differenze in questione possono costituire un pericolo per la salute o la sicurezza pubblica, il prestatore di servizi ha la possibilità di sostenere una prova attitudinale presso l'ESTI. L'esame può essere ripetuto una sola volta.

In 42 (88) casi l'ESTI ha verificato le qualifiche professionali di prestatori di servizi provenienti da uno Stato dell'UE. 25 (57) casi riguardavano prestatori di servizi provenienti dalla Germania. Gli altri prestatori di servizi provenivano - in ordine decrescente di frequenza - da Austria, Italia, Francia, e Polonia. Nella maggior parte dei casi le qualifiche professionali sono state considerate sufficienti dall'ESTI. Negli altri casi l'ESTI ha disposto una prova attitudinale, che

non è stata superata da uno dei candidati. Un candidato non si è presentato alla prova senza giustificazione.

In altri 32 (30) casi i prestatori di servizio provenienti da Germania, Austria, Italia, Francia, Paesi Bassi e Polonia hanno rinnovato la dichiarazione presso la SEFRI. L'ESTI ha potuto rinnovare in tutti i casi l'autorizzazione per un anno civile, visto che non c'erano modifiche nei dati originariamente comunicati per l'autorizzazione per impianti.

Chi intenzionalmente o per negligenza viola un obbligo di notifica presso la SEFRI in accordo all'art. 7 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; RS 935.01), in combinazione con l'art. 15 dell'Ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS; RS 935.011), è passibile di pena. L'azione penale è di competenza dei Cantoni. In 5 (4) casi l'ESTI ha inoltrato denuncia presso le autorità penali cantonali per violazione dell'obbligo di notifica in accordo a LDPS/ODPS. Interessati erano tre cittadini tedeschi, austriaci, ungheresi e polacchi.

Imposizione del controllo periodico di impianti

Conformemente all'art. 36 cpv. 1 OIBT, i gestori di rete invitano per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari degli impianti elettrici alimentati dalla loro rete di distribuzione a bassa tensione a presentare entro la fine del periodo di controllo un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37. Il rapporto certifica che gli impianti sono esenti da difetti. Se dopo questa richiesta e due solleciti da parte del gestore della rete il proprietario non adempie ai suoi obblighi, il gestore della rete affida l'imposizione del controllo periodico all'ESTI.

In seguito l'ESTI fissa al proprietario un ultimo termine e in caso di omissione commina una decisione soggetta a tassa. Un'eventuale decisione comporta una comminazione di pena in caso d'inosservanza di detta decisione. Se il proprietario non adempie ai suoi obblighi, viene denunciato all'UFE; al proprietario viene inoltre comminata



una decisione esecutiva. Se il proprietario persiste nel non adempiere ai suoi obblighi, l'ESTI emana una decisione esecutiva soggetta a tassa, che comprende l'esecuzione sostitutiva, a spese del proprietario.

Al fine di imporre il controllo periodico degli impianti, l'ESTI ha notificato un sollecito a 6504 (5404) proprietari inadempienti, ha emanato 1540 (1362) decisioni soggette a tassa, ha inoltrato all'UFE 375 (281) denunce per inosservanza della decisione, in accordo all'art. 56 cpv. 1 della Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0), ha comminato 375 (281) decisioni esecutive soggette a tassa, di cui ne ha emanato 298 (157) e in 78 casi (42) ha eseguito il controllo coercitivamente. 6088 (5497) casi sono stati chiusi dopo la presentazione del rapporto periodico di sicurezza, alcuni dei quali ancora risulteranno all'anno 2016.

Comunicazioni dell'ESTI

L'ESTI pubblica regolarmente comunicazioni che trattano tematiche legate all'OIBT. Nel sito internet www.esti.admin.ch sono stati pubblicati i seguenti testi:

- Controllo finale e controllo di collaudo;
- Ricorso di terzi relativo a decisioni di riconoscimento;
- Interruzione dell'alimentazione di corrente invece dei controlli periodici;
- Revisione parziale OIBT.

Revisione parziale OIBT

Il 23 agosto 2017 il Consiglio federale ha rilasciato l'OIBT parzialmente revisionata che è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Le novità essenziali sono:

- Obbligo di formazione continua delle persone menzionate nelle autorizzazioni d'installazione;
- Tasso minimo di occupazione del 40% (finora: 20%) per i responsabili tecnici occupati a tempo parziale presso al massimo 2 (finora: 3) imprese;
- Sorveglianza tecnica nell'impresa ora da parte al massimo di 3 persone

autorizzate ai controlli (100%) che sottostanno al responsabile tecnico (100%);

- Prima messa in esercizio di installazioni elettriche da parte di elettricisti di montaggio (o persone con formazioni equivalenti), sempre che tali installazioni facciano parte della loro formazione;
- Ricorso a subappaltatori (con propria autorizzazione d'installazione) per l'esecuzione di lavori d'installazione con obbligo di autorizzazione;
- Precisazione dell'obbligo di notifica per lavori d'installazione prima della loro esecuzione;
- Obbligo di messa a verbale della prima verifica durante la realizzazione prima della messa in servizio
- Obbligo di collaudo per impianti di produzione di energia collegati ad una rete di distribuzione;

Tali novità sono trattate dettagliatamente nella comunicazione dell'ESTI precedentemente menzionata, relativa alla revisione parziale OIBT.

Nell'autunno 2017 l'ESTI, assieme alle associazioni di categoria interessate, ha fornito informazioni sull'OIBT parzialmente revisionata e sulla relativa attuazione in diverse manifestazioni tenutesi in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.

Valutazione e prospettive

Il numero delle autorizzazioni generali d'installazione e delle autorizzazioni di controllo è aumentato solo leggermente rispetto all'anno precedente. Sembra pertanto aver raggiunto un livello di saturazione.

Contrariamente alle aspettative, il numero delle procedure di verifica delle qualifiche professionali di persone con una formazione in elettrotecnica effettuata all'estero è diminuito di circa un terzo rispetto all'anno precedente (da 317 a 209). Il futuro mostrerà se si tratta di un fenomeno passeggero.

Il numero dei casi evasi in merito all'imposizione del controllo periodico di installazioni elettriche è aumentato notevolmente rispetto all'anno precedente (da 5497 a 6088).

Con l'OIBT parzialmente riveduta si adeguano alle attuali condizioni quadro i principi legali per i lavori su impianti elettrici a bassa tensione e per i controlli di tali installazioni. Si mantiene pertanto l'elevato grado di sicurezza delle installazioni elettriche presenti in Svizzera. L'ESTI si occuperà di garantire che le nuove disposizioni siano applicate correttamente. Eventuali questioni relative all'esecuzione saranno discusse in un gruppo operativo e infine raggruppate in una soluzione. Saranno rappresentati in tale gruppo l'UFE, l'ESTI, i gestori di rete, gli installatori elettricisti, i controllori elettricisti e altri interessati. Le prime esperienze raccolte con l'ordinanza parzialmente riveduta mostrano che l'esecuzione della disposizione relativa all'obbligo di notifica (notifica al gestore di rete di lavori d'installazione prima dell'esecuzione) sarà una tematica cruciale.

Inoltre, l'ESTI dal 2018 controlla periodicamente o rispettivamente sistematicamente anche i titolari di un'autorizzazione generale d'installazione. Si tratta di stabilire se il titolare dell'autorizzazione rispetti ancora le condizioni necessarie per l'autorizzazione e i requisiti per l'organizzazione d'impresa e l'esecuzione di lavori d'installazione, in accordo all'OIBT. Il controllo rappresenta un mezzo di collaudo per filtrare le imprese che non operano in conformità alla legge. L'ESTI controllerà annualmente almeno 500 titolari d'autorizzazione. Sarà rivolto un particolare impegno a rilevare con il controllo l'intero spettro dei titolari d'autorizzazione, proporzionalmente alla loro percentuale (titolari di autorizzazione generale d'installazione per persone fisiche; imprese con un responsabile tecnico occupato a tempo parziale; imprese di piccole dimensioni; imprese di medie dimensioni; grandi imprese). Complessivamente l'obiettivo consiste nell'aver controllato almeno una volta in dieci anni tutti i titolari di autorizzazione.

Autori

Peter Rey, giurista del Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI